

Roma, 18 Ottobre 2021
Prot. 0301 Comunicazione
Sindacale

A TUTTE LE IMPRESE

Obbligo del “green pass” per l’accesso nei luoghi di lavoro - Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021.

Facciamo seguito alle nostre comunicazioni di pari argomento (cfr., da ultimo, prot. n. 279/2021), per informare le Imprese che nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 ottobre 2021 (nel testo accluso), contenente le “*Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo*”. Il provvedimento, che nel suo *iter* di approvazione ha subito delle modifiche, interviene prevalentemente per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi¹.

Evidenziamo, qui di seguito, i principali contenuti del DPCM di interesse per le Imprese del settore.

- **Sistemi di verifica del certificato verde**

Viene previsto che le verifiche potranno avvenire attraverso 4 sistemi informatici, di cui solo 2 utilizzabili dalle Imprese private e segnatamente:

1. l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
2. per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.

Con riferimento a tale ultimo sistema, i Ministeri di Salute, Innovazione ed Economia metteranno (al più presto) a disposizione un nuovo applicativo, attraverso la tessera

¹Al decreto sono allegati i seguenti documenti:

- Allegato A (Dati trattati dai sistemi informativi per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 dalla PN-DGC e dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla PN-DGC).
- Allegato B (Funzioni e servizi della Piattaforma Nazionale-DGC).
- Allegato C (Documento tecnico Sistema TS: funzionalità di acquisizione dati per le Certificazioni verdi COVID-19. Dati e relativo trattamento).
- Allegato H (Modalità per il controllo automatizzato del possesso della Certificazione verde COVID-19).

sanitaria, che permetterà di leggere i dati messi a disposizione dal Ministero della Salute per una verifica quotidiana e automatica del “green pass”.

In buona sostanza, tale nuovo sistema consentirà ai soggetti delegati al controllo di inserire nel portale dell’INPS, anche massivamente, i codici fiscali dei dipendenti su cui effettuare la verifica. Le verifiche potranno essere, pertanto, effettuate in “anticipo”, in quanto le relative risposte giungeranno prima dell’effettivo accesso sul luogo di lavoro dei dipendenti interessati.

In caso di malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata sopra indicate, anche a richiesta del lavoratore sarà possibile l’uso dell’app *VerificaC19*.

- ***Richiesta preventiva del green pass***

Il DPCM in commento, nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale, dispone che *“resta fermo quanto previsto dall’art. 3 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139”*. Giova ricordare che la suddetta norma prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro (es. pianificazione dei turni), i lavoratori sono tenuti a comunicare al datore di lavoro medesimo se sono in possesso della certificazione verde, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. Viene, pertanto, eliminato il riferimento al limite massimo di preavviso pari a 48 ore, che era invece presente nell’ultima versione del DPCM prima della sua definitiva pubblicazione.

- ***Aspetti connessi con la privacy***

Viene confermato che l’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.

Il sistema utilizzato per la verifica del “green pass” non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.

In ogni caso, i dipendenti dovranno essere opportunamente informati (attraverso una specifica informativa) dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati.

- ***Soggetti vaccinati senza QR code***

Le persone sprovviste di QR Code, ma regolarmente vaccinate o in linea con quanto previsto per ottenere il “green pass”, potranno comunque accedere al luogo di lavoro, presentando adeguata documentazione, anche in formato cartaceo, rilasciata *“dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta”*.

Cogliamo, infine, l’occasione per evidenziarvi che, con una FAQ inserita dal Governo nella giornata del 12 ottobre u.s., con riferimento all’ipotesi di assenza ingiustificata legata alla mancanza di “green pass” viene specificato che, oltre alla retribuzione, *“non sarà più versata al lavoratore qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio”*.

Nel riservarci di tornare sugli argomenti trattati, porgiamo distinti saluti.

Rif.: Co-Direzione Generale - Servizio Relazioni Industriali e Risorse Umane - Normativa del Lavoro/Sindacale
avv. Ivan Borghini D'Alessio
tel. 06 32688671
ivan.borghini@ania.it

IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riccardo Verità

Allegato

DPCM 12 ottobre 2021